

Allegato A alla delibera n. 40/24/CONS

**Regolamento di procedura per il riconoscimento della
qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'art. 22 del
Regolamento sui servizi digitali**

Regolamento di procedura per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento sui servizi digitali

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) “*Autorità*”, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- b) “*Legge*”, la legge 31 luglio 1997, n. 249;
- c) “*Regolamento sui servizi digitali*”, il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 200/31/CE (*regolamento sui servizi digitali* o anche *DSA*);
- d) “*Coordinatore dei servizi digitali*”, autorità designata ai sensi dell’articolo 49 del *Regolamento sui servizi digitali* responsabile di tutte le questioni relative alla vigilanza e all’applicazione del medesimo Regolamento nello Stato membro;
- e) “*Direzione*”, la Direzione dell’Autorità competente a svolgere gli adempimenti stabiliti dall’articolo 22 del *Regolamento sui servizi digitali* in capo al *Coordinatore dei servizi digitali*;
- f) “*Organo collegiale*”, il Consiglio dell’Autorità;
- g) “*segnalatore attendibile*”, soggetto che agisce entro l’ambito di competenza designato, ai sensi dell’articolo 22 del *Regolamento sui servizi digitali*, per la presentazione di segnalazioni, avvalendosi dei meccanismi di cui all’articolo 16 del medesimo Regolamento, a cui i fornitori di piattaforme *online* devono garantire che sia data priorità e siano trattate e decise senza indebito ritardo;
- h) “*richiedente*”, qualunque ente stabilito in Italia che presenti istanza di riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell’articolo 22 del *Regolamento sui servizi digitali*;
- i) “*destinatario del servizio*”, qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza un servizio intermediario, in particolare per ricercare informazioni o renderle accessibili;
- j) “*servizio intermediario*” uno dei seguenti servizi della società dell’informazione:
 - i. un servizio di semplice trasporto (cosiddetto «*mere conduit*»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire accesso a una rete di comunicazione;

ii. un servizio di memorizzazione temporanea (cosiddetto «*caching*»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltramento delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta;

iii. un servizio di memorizzazione di informazioni (cosiddetto «*hosting*»), consistente nel memorizzare informazioni fornite da un destinatario del servizio su richiesta dello stesso;

k) “*piattaforma on-line*”: un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione o funzionalità nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del *Regolamento sui servizi digitali*;

l) “*contenuto illegale*”, qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione a un'attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme al diritto dell'Unione o di qualunque Stato membro conforme con il diritto dell'Unione, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tale diritto.

2. Per quanto non espressamente previsto al comma 1 si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del *Regolamento sui servizi digitali*.

Articolo 2

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce la procedura per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile nonché per lo svolgimento delle attività di vigilanza e di monitoraggio, di competenza dell'Autorità in qualità di Coordinatore dei servizi digitali in Italia, ai sensi dell'articolo 22 del *Regolamento sui servizi digitali*.

Articolo 3

Richiesta di riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile

1. La qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'articolo 22 del *Regolamento sui servizi digitali* può essere richiesta, attraverso la presentazione di una specifica istanza all'Autorità, da qualunque ente stabilito in Italia in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2.

2. Il richiedente, ai fini del riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile, deve dimostrare di soddisfare tutte le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del DSA come di seguito elencate:

- a) disporre di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali;
- b) essere indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online;
- c) svolgere le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo.

3. L'istanza di cui al comma 1 deve necessariamente contenere:

a) le informazioni generali del richiedente, tra cui il nome o la ragione sociale, la sede legale, l'organo rappresentante, l'area geografica di attività;

b) i recapiti completi del richiedente, tra cui l'indirizzo fisico, l'indirizzo di posta elettronica, il nominativo di un referente e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) sul quale intende ricevere le comunicazioni relative alla procedura oggetto del presente Regolamento;

c) l'area o le aree di competenza per le quali è richiesta la qualifica di segnalatore attendibile, di cui all'elenco riportato nell'Allegato 2 al presente Regolamento;

d) le informazioni e le relative evidenze atte a dimostrare da parte del richiedente il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 2 e lo specifico ambito di competenza.

Il richiedente è tenuto a fornire tutta la documentazione utile al riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile, sulla base delle indicazioni fornite nelle modalità operative di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, nonché ogni ulteriore informazione richiesta dall'Autorità a tal fine.

4. L'istanza, a pena di irricevibilità, è redatta secondo il modello pubblicato sul sito *web* dell'Autorità e trasmessa a mezzo PEC alla casella istituzionale dell'Autorità, ovvero presentata *online* tramite procedura telematica, ove disponibile.

5. L'Autorità si riserva di aggiornare periodicamente le modalità operative e le aree di competenza per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'articolo 22 del DSA, di cui agli Allegati 1 e 2 al presente Regolamento, alla luce dell'esperienza applicativa.

Articolo 4

Verifica dei requisiti

1. Il procedimento per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile è avviato a far data dalla ricezione dell'istanza, trasmessa secondo le modalità prescritte dall'articolo 3 e completa di tutte le informazioni necessarie.

2. Se l'istanza è carente di una o più delle informazioni di cui all'articolo 3, la Direzione comunica a mezzo PEC all'ente richiedente le informazioni mancanti, con l'avviso che, decorso il termine di 10 giorni dalla comunicazione senza che sia stata inviata l'integrazione richiesta, l'istanza si intende rigettata.

3. In caso di istanze irricevibili o improcedibili per mancata osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, la Direzione ne dispone l'archiviazione in via amministrativa.

4. La Direzione provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, sulla base delle modalità operative descritte nell'Allegato 1 al presente Regolamento, nonché degli eventuali orientamenti emanati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 8, del DSA.

5. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di avvio, fatte salve le sospensioni dei termini, fino ad un massimo di 30 giorni, per eventuali ulteriori richieste di informazioni e di documentazione utili all'istruttoria.

Articolo 5

Esito della procedura

1. La Direzione, espletate le verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, trasmette all'Organo collegiale l'esito dell'istruttoria formulando una proposta motivata di accoglimento ovvero di rigetto dell'istanza.

2. Qualora l'Organo collegiale ritenga opportuna l'acquisizione di ulteriori informazioni o lo svolgimento di approfondimenti, anche di natura giuridica, il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 4, comma 6, è prorogato di 30 giorni.

3. L'Organo collegiale, esaminata la proposta, delibera il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile per l'ambito di competenza designato ovvero dispone il rigetto motivato dell'istanza.

4. La Direzione provvede a notificare al soggetto richiedente il provvedimento di cui al comma 3. La qualifica di segnalatore attendibile ha la durata di 3 anni rinnovabile su richiesta del soggetto interessato.

5. Ai fini del rinnovo della qualifica, il segnalatore attendibile deve dimostrare di continuare a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, nonché di aver rispettato gli obblighi di cui all'articolo 7.

Articolo 6

Rinuncia alla qualifica di segnalatore attendibile

1. Nel caso in cui un segnalatore attendibile intenda rinunciare alla qualifica per l'ambito di competenza designato, trasmette all'Autorità tramite PEC apposita comunicazione con l'indicazione delle specifiche aree di competenza oggetto di rinuncia.

2. La Direzione provvede tempestivamente all'aggiornamento dell'Elenco di cui all'articolo 10 e alla comunicazione alla Commissione della rinuncia alla qualifica da parte del segnalatore attendibile secondo quanto previsto all'articolo 9.

Articolo 7

Revoca della qualifica di segnalatore attendibile

1. La Direzione, d'ufficio o a seguito di informazioni inviate da chiunque vi abbia interesse, qualora accerti che un segnalatore attendibile non soddisfi più i requisiti prescritti dall'art. 3, comunica all'organismo interessato, motivandolo, l'avvio del procedimento di revoca, con l'indicazione delle prescrizioni che risultano non soddisfatte e l'invito a presentare le proprie osservazioni entro il termine di 30 giorni.

2. Ove l'istruttoria sia avviata a seguito delle informazioni ricevute da un fornitore di piattaforme online ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, del Regolamento sui servizi digitali, la Direzione, contestualmente all'avvio del procedimento di revoca di cui al comma 1, comunica tempestivamente al soggetto interessato la sospensione della qualifica di segnalatore attendibile durante il periodo dell'istruttoria.

3. All'esito dell'istruttoria, la Direzione trasmette una relazione al Consiglio contenente una proposta di archiviazione o di revoca del provvedimento di certificazione. Il procedimento si conclude nel termine di 60 giorni dalla comunicazione di avvio di cui al comma 1 fatte salve le sospensioni dei termini, fino ad un massimo di 30 giorni, per eventuali ulteriori richieste di informazioni e di documentazione utili all'istruttoria.

4. L'Organo collegiale, esaminata la proposta della Direzione, adotta un provvedimento di revoca della certificazione ovvero di archiviazione del procedimento, che è notificato al segnalatore attendibile. In caso di archiviazione del procedimento di revoca viene meno la sospensione della qualifica di cui al comma 2.

Articolo 8

Obblighi dei segnalatori attendibili

1. Almeno una volta all'anno i segnalatori attendibili predispongono una relazione facilmente comprensibile e dettagliata sulle segnalazioni presentate ai sensi dell'articolo 16 del *Regolamento sui servizi digitali*. La relazione elenca almeno il numero di segnalazioni presentate nell'anno solare precedente ovvero nel periodo di riferimento prescelto (semestre, quadrimestre, trimestre, mese), classificate in base a:

- i. l'identità del prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni;
- ii. la tipologia di presunto contenuto illegale notificato;
- iii. le azioni adottate dal prestatore.

La relazione include altresì una spiegazione delle procedure attuate dal segnalatore attendibile per assicurare il mantenimento della propria indipendenza.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa all'Autorità tramite PEC entro il 31 gennaio di ogni anno ovvero entro il mese successivo al periodo di riferimento, e pubblicata dal segnalatore attendibile sul proprio sito.

3. In caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 da parte del segnalatore attendibile l'Autorità procede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 9

Comunicazioni alla Commissione

1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, del *Regolamento sui servizi digitali*, comunica ai competenti uffici della Commissione e al Comitato, i nomi, gli indirizzi fisici e di posta elettronica dei soggetti a cui è stata riconosciuta, sospesa o revocata la qualifica di segnalatore attendibile.

Articolo 10

Elenco dei segnalatori attendibili

1. L'Autorità pubblica sul proprio sito *web* l'elenco aggiornato dei soggetti ai quali è stata riconosciuta, sospesa o revocata la qualifica di segnalatore attendibile, ai sensi del presente Regolamento, con l'indicazione, per ciascun ente, delle aree di competenza di designazione e della data di rilascio, revoca o sospensione della qualifica.

2. Sul sito *web* dell'Autorità è pubblicato anche un *link* alla banca dati dei segnalatori attendibili resa disponibile al pubblico dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, del *Regolamento sui servizi digitali*.

MODALITÀ OPERATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI SEGNALATORE ATTENDIBILE AI SENSI DELL'ART. 22 DEL DSA

1. Premessa

Il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (*regolamento sui servizi digitali* o DSA) prevede, all'art. 22, il riconoscimento della qualifica di "segnalatori attendibili" a quei soggetti che agiscono entro un ambito di competenza designato, per la presentazione di segnalazioni, avvalendosi dei meccanismi di cui all'art.16 del medesimo Regolamento, a cui i fornitori di piattaforme *online* devono garantire che sia data priorità e siano trattate e decise senza indebito ritardo.

La qualifica di "segnalatore attendibile" è conferita, su richiesta, dal Coordinatore dei servizi digitali di ciascun Stato membro in cui il richiedente è stabilito, ad enti che dimostrino di disporre di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, identificazione e notifica dei contenuti illegali, di essere indipendenti dai fornitori di piattaforme *online* e di svolgere le proprie attività in modo diligente, accurato e obiettivo. In particolare, sul punto l'art. 22 comma 2 del DSA recita:

"2. La qualifica di «segnalatore attendibile» a norma del presente regolamento viene riconosciuta, su richiesta di qualunque ente, dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente al richiedente che abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

- a) dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali;*
- b) è indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online;*
- c) svolge le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo".*

2. Ambito soggettivo

In riferimento alla definizione dell'ambito soggettivo degli enti che possono ricevere la qualifica di segnalatori attendibili, il Considerando n. 61 del DSA stabilisce che: *"Tale qualifica di segnalatore attendibile dovrebbe essere riconosciuta soltanto a enti, e non a persone, che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali e di svolgere le proprie attività in modo diligente, accurato e obiettivo. Tali enti possono essere di natura pubblica — ad esempio, per i contenuti terroristici, le unità addette alle segnalazioni su internet delle autorità di contrasto nazionali o dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto («Europol») — o possono essere organizzazioni non governative e organismi privati o semipubblici quali le organizzazioni facenti parte della rete di linee di emergenza per la segnalazione*

di materiale pedopornografico INHOPE e le organizzazioni impegnate nella notifica dei contenuti razzisti e xenofobi illegali online. Per evitare di attenuare il valore aggiunto di tale meccanismo, è opportuno limitare il numero complessivo di qualifiche di segnalatore attendibile conferite in conformità del presente regolamento. In particolare, le associazioni di categoria che rappresentano gli interessi dei loro membri sono incoraggiate a fare domanda per ottenere la qualifica di segnalatore attendibile, fatto salvo il diritto delle persone o degli enti privati di concludere accordi bilaterali con i fornitori di piattaforme online". (enfasi aggiunta)

Alla luce delle disposizioni del DSA, pertanto, la qualifica di segnalatore attendibile può essere riconosciuta a enti (pubblici o privati) che dimostrino, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali e di svolgere le proprie attività in modo diligente, accurato e obiettivo. Diversamente, le persone fisiche non rispettano i requisiti soggettivi per richiedere la qualifica di segnalatori attendibili.

Fermo restando la necessità che la valutazione sia effettuata caso per caso in base alla verifica dei requisiti da parte di ciascun soggetto stabiliti all'art. 22, par. 2 del DSA, si riporta di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, una lista delle categorie di soggetti potenzialmente ammessi a richiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile:

- enti pubblici o di natura pubblica;
- organismi privati o semi-pubblici:
 - associazioni di categoria
 - federazioni industriali
 - associazioni commerciali
 - associazioni per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale/industriale
 - associazioni professionali (es. associazioni nazionali, ordini professionali...)
 - sindacati;
- membri di reti stabilite di *fact checking* (e.g.: IFCN)
- organizzazioni non governative:
 - associazioni di consumatori
 - organizzazioni con finalità di protezione dei diritti degli animali, dei diritti umani o dell'ambiente;
- reti o alleanze di soggetti.

Peraltro, nella valutazione dei requisiti che il DSC è chiamato ad effettuare, dovrà essere tenuta in massima considerazione la necessità di prevenire eventuali situazioni di conflitti di interesse in capo a soggetti che esercitano attività economiche ed imprenditoriali ovvero svolgono competenze anche istituzionali, potenzialmente in contrasto con lo svolgimento della funzione di segnalatore attendibile. Al riguardo, si rimanda anche alle considerazioni svolte sul tema della indipendenza dei segnalatori attendibili svolte nella successiva sezione n. 4.b..

Quesito n. 1

Si richiede di formulare eventuali osservazioni in merito alle indicazioni sopra specificate sull'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 22 del Regolamento.

3. Durata della qualifica di segnalatore attendibile

L'art. 22 del DSA non prescrive una durata massima della qualifica di segnalatore attendibile. Tuttavia, al fine di garantire certezza agli attori coinvolti e favorire l'efficacia dei meccanismi di segnalazione di cui all'art. 16 del DSA, si ritiene opportuno stabilire un periodo di validità della qualifica di segnalatore attendibile. Ciò appare necessario anche al fine di consentire all'Autorità di svolgere efficacemente le attività di vigilanza di competenza e valutare l'operato dei segnalatori attendibili su un periodo di tempo sufficientemente significativo.

Pertanto, in linea con quanto emerso nelle interlocuzioni intervenute con le altre autorità designate quali DSC, o in procinto di esserlo, al fine di garantire un approccio coerente ed armonizzato, si ritiene che la qualifica di segnalatore attendibile sia riconosciuta per un periodo pari a **tre anni**, rinnovabile.

Quesito n. 2

Si richiede di formulare eventuali osservazioni in merito alla durata proposta della qualifica di segnalatore attendibile pari a 3 anni.

4. La verifica del rispetto dei criteri stabiliti all'art. 22, paragrafo 2, del DSA

Nelle sezioni che seguono si forniscono indicazioni relative alle modalità di verifica da parte dell'Autorità della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile, in base ai criteri previsti dall'art.22, paragrafo 2, del DSA. Vengono altresì indicate le principali evidenze e prove documentali che i richiedenti dovrebbero fornire per permettere la valutazione da parte dell'Autorità.

Le indicazioni fornite hanno carattere puramente esemplificativo e non esaustivo, ed è comunque fatta salva la possibilità dell'Autorità di svolgere tutte le verifiche di competenza acquisendo ulteriori dati ed evidenze (ad esempio, tramite l'analisi di fonti aperte, la richiesta di informazioni ad altri soggetti, ecc.) rispetto a quelle fornite dai richiedenti.

a. Capacità e competenze

L'art. 22, paragrafo 2, lett. a), stabilisce che l'ente richiedente la qualifica di segnalatore attendibile debba dimostrare di disporre di adeguate capacità e competenze specifiche ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali.

A tal riguardo, dovrà essere fornita evidenza di possedere adeguate conoscenze ed esperienze di carattere:

- i. legale, e in particolare la conoscenza del diritto nazionale e dell’Unione, con specifico riferimento ai contenuti illegali afferenti all’area di competenza dell’ente richiedente;
- ii. tecnico e/o scientifico, definibile come quell’insieme di conoscenze teoriche e pratiche afferenti alla specifica area (o aree) di competenza. Ad esempio, un ente che richieda di essere riconosciuto quale segnalatore nell’ambito del contrasto alla contraffazione, dovrebbe avere specifiche conoscenze di tipo industriale nella protezione dei diritti di proprietà intellettuale, nonché, ad esempio, delle tecniche per l’identificazione di prodotti contraffatti. In aggiunta, nel caso di attività di segnalazione in ambito scientifico, occorre avere disponibilità o accesso a professionalità scientifiche, anche ricorrendo a consulenti esterni all’organizzazione del richiedente;
- iii. digitale, poiché è compito dei segnalatori attendibili monitorare le piattaforme *online* al fine di individuare ed identificare i contenuti illegali, per poi segnalarli in modo diligente, accurato e obiettivo alle piattaforme. Pertanto, è richiesta la disponibilità, conoscenza e padronanza delle tecnologie digitali rilevanti. Con riferimento a questo specifico punto, si rimanda anche alle rilevanti considerazioni svolte nella sezione 4.c. sulla qualità delle segnalazioni;
- iv. linguistico, poiché l’ente che si candida alla qualifica di segnalatore attendibile deve dimostrare di poter operare almeno in una lingua ufficiale dell’Unione e, in particolare, del Paese dell’area geografica di competenza designata.

Nella tabella seguente sono indicate le modalità operative di verifica, da parte dell’Autorità, del criterio di capacità e competenza conformemente all’art. 3, comma 2, del Regolamento di procedura di cui all’allegato A, nonché la documentazione e le evidenze producibili dall’ente richiedente la qualifica per dimostrare il soddisfacimento di tale criterio.

Riferimento normativo	Verifica dei criteri	Evidenze e documentazione producibili dal richiedente
Art. 22, paragrafo 2, lettera a), “ <i>dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell’individuazione, dell’identificazione e della notifica di contenuti illegali;</i> ”	La competenza nella individuazione e contrasto dei contenuti illegali <i>online</i> nell’area (o aree) di competenza di interesse può essere dimostrata evidenziando competenze e conoscenze di tipo legale, tecnico e scientifico	<ul style="list-style-type: none"> • Biografie professionali e curriculum delle risorse umane coinvolte nel monitoraggio dei contenuti illegali • Pubblicazioni, studi e report di attività attinenti all’area di competenza • Rapporti o relazioni annuali esistenti o precedenti, comprensivi di dati quantitative, che dimostrino precedente esperienza nella segnalazione di contenuti illegali • Rapporti o relazioni annuali precedenti, comprensivi di dati quantitative, che dimostrino l’esistenza di un interesse/causa rilevante nel contesto di qualsiasi

		<p>tipo di contenuto illegale, e mettano in evidenza le azioni concrete adottate in difesa di tale interesse/causa e i modi per influenzare il cambiamento in tal senso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualsiasi ulteriore evidenza che possa attestare l'esperienza e le attività svolte dall'organizzazione; • Nel caso in cui l'attività richieda capacità e conoscenze scientifiche, può essere prodotta evidenza della collaborazione con consulenti esterni (centri universitari, professori, ecc.) e/o di corsi di formazione del personale dell'organizzazione
	Esperienza, conoscenza e disponibilità di tecnologie digitali specifiche nell'ambito del monitoraggio delle piattaforme <i>online</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Curriculum che evidenzino preparazione specifica del personale dell'organizzazione richiedente • Piani di assunzione di personale con specifiche competenze
	Impegno dimostrato per la sicurezza degli utenti e il rispetto dei loro diritti riguardo ai contenuti illegali e (nella segnalazione di contenuti) ai loro diritti fondamentali	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporti o descrizioni sulle attività e le campagne precedenti in cui l'organizzazione è stata coinvolta • Processi e meccanismi per gestire prontamente e attentamente le richieste degli utenti

Quesito n. 3

Si richiede di formulare eventuali osservazioni in merito alle considerazioni sopra svolte e agli elementi che il richiedente deve fornire a dimostrazione del possesso del requisito di capacità e competenza di cui al paragrafo 2, lettera a) dell'art. 22 del Regolamento.

b. Indipendenza

L'art. 22, paragrafo 2, lettera b) stabilisce che l'ente richiedente la qualifica di segnalatore attendibile debba essere indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme *online*.

Tale requisito dovrebbe essere innanzitutto garantito nei processi decisionali dell'ente, i quali non dovrebbero essere influenzati dai fornitori di piattaforme *online*.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno costituire elementi utili alla valutazione, la composizione dei consigli di amministrazione o comunque degli organismi direttivi di tali enti, così come gli atti costitutivi e gli statuti fondativi, anche per enti quali le associazioni e le organizzazioni non governative, che dovrebbero garantire l'indipendenza decisionale. Anche la presenza di specifiche *policies* o codici etici che contengano misure volte ad evitare conflitti di interesse nei confronti dei fornitori di piattaforme *online* possono essere utili ad assicurare l'indipendenza decisionale dell'ente.

Per quanto riguarda il requisito dell'indipendenza finanziaria, i segnalatori qualificati dovrebbero differenziare sufficientemente le proprie fonti di finanziamento, e queste dovrebbero essere pubbliche e trasparenti. Qualora il segnalatore qualificato percepisca finanziamenti provenienti da fornitori di piattaforme *online*, (anche sotto forma di servizi pubblicitari), tali fondi dovrebbero costituire una quota non rilevante del finanziamento complessivo dell'ente.

Infine, non dovrebbero verificarsi, nel personale che svolge le attività di segnalazione, situazioni di conflitto di interesse con fornitori di piattaforme *online*.

Nella tabella seguente sono indicate le modalità operative di verifica, da parte dell'Autorità, del criterio di indipendenza conformemente all'art. 3, comma 2, del Regolamento di procedura di cui all'allegato A, nonché le evidenze producibili dall'ente richiedente la qualifica per dimostrare il soddisfacimento di tale criterio.

Riferimento normative	Verifica dei criteri	Evidenze e documentazione producibili dal richiedente
Art. 22, paragrafo 2, lettera b), “è indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme <i>online</i> ”	Indipendenza nei processi decisionali	<ul style="list-style-type: none">• Statuti o atti costitutivi• Descrizione dei criteri di composizione degli organi collegiali• Descrizione dei criteri di selezione del personale• Attestazione su <i>policy</i> interne a garanzia dell'indipendenza

	Indipendenza finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> • Relazioni sul bilancio/documenti contabili/esercizio di previsione • Relazioni sulle fonti di finanziamento esterne e sulla loro destinazione d'uso • Dichiarazioni giurate da parte del personale attestanti l'assenza di conflitti di interesse
--	--------------------------	---

Quesito n. 4

Si richiede di formulare eventuali osservazioni in merito alle considerazioni sopra svolte agli elementi che il richiedente deve fornire a dimostrazione del possesso del requisito di indipendenza di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'art. 22 del Regolamento.

c. Qualità delle segnalazioni

L'art. 22, paragrafo 2, lettera c) stabilisce che l'ente richiedente la qualifica di segnalatore attendibile debba svolgere le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo, stabilendo quindi un elevato *standard* della qualità delle segnalazioni ai fornitori di piattaforme *online*.

Per poter garantire il soddisfacimento del criterio della diligenza, l'ente richiedente dovrebbe dimostrare una sufficiente disponibilità di risorse umane (in termini di adeguata dotazione organica), tecniche (intesa come capacità tecnico professionale con particolare riferimento all'individuazione, identificazione e segnalazione di contenuti illegali, in relazione alla specifica area (o aree) di competenza) e finanziarie (intesa come capacità economico finanziaria/disponibilità di adeguate fonti di finanziamento) per lo svolgimento delle mansioni previste.

Per poter assicurare requisiti di accuratezza e oggettività, l'ente richiedente dovrebbe dimostrare di utilizzare un numero significativo e rilevante di fonti, così come disporre di adeguati strumenti e procedure per individuare, identificare e segnalare contenuti illegali, nonché di *policy* interne per la revisione dei processi di valutazione in caso di errore.

Nella tabella seguente sono indicate le modalità operative di verifica, da parte dell'Autorità, del criterio afferente alla qualità delle segnalazioni conformemente all'art. 3, comma 2, del Regolamento di procedura di cui all'allegato A, nonché le evidenze producibili dall'ente richiedente la qualifica per dimostrare il soddisfacimento di tale criterio.

Riferimento normativo	Verifica dei criteri	Evidenze e documentazione producibili dal richiedente
<p>Art. 22, paragrafo 2, lettera c) <i>“svolge le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo”</i>.</p>	<p>Sufficiente disponibilità di risorse umane, tecniche e finanziarie per lo svolgimento delle mansioni previste</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indicazione della pianta organica e del personale dedicato allo svolgimento delle specifiche mansioni connesse alla individuazione, identificazione e segnalazione di contenuti illegali. • Certificazioni attestanti le competenze tecnico professionali pertinenti • Relazioni sul bilancio/documenti contabili/esercizio di previsione • Disponibilità sul proprio sito <i>web</i> di adeguati meccanismi di segnalazione di eventuali problemi da parte del pubblico • Disponibilità di strumenti che permettano un tracciamento proattivo dei contenuti illegali • Descrizione dettagliata dei parametri di prioritizzazione eventualmente impiegati nella gestione delle segnalazioni di contenuti illegali
	<p>Precisione della segnalazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indicazione e descrizione delle fonti utilizzate • Descrizione della metodologia impiegata per individuare,

		<p>identificare e segnalare contenuti illegali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attestazione su <i>policy</i> interne per la revisione dei processi di valutazione nel caso di errore • Descrizione degli strumenti di formazione e valutazione forniti ai dipendenti dall'organizzazione
--	--	---

Quesito n. 5

Si richiede di formulare eventuali osservazioni in merito alle considerazioni sopra svolte e agli elementi che il richiedente deve fornire a dimostrazione del possesso del requisito di qualità delle segnalazioni di cui al paragrafo 2, lettera c) dell'art. 22 del Regolamento.

AREE DI COMPETENZA PER LA QUALIFICA DI SEGNALATORE ATTENDIBILE AI SENSI DELL'ART. 22 DEL DSA

Ai fini della designazione dell'ambito di competenza per l'esercizio delle funzioni di segnalatore attendibile ai sensi art. 22 del Regolamento, si identificano le seguenti aree da a) a o).

Sono elencati in parentesi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le principali tipologie di violazioni/contenuti illegali ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, rientranti in ciascuna delle aree di competenza identificate.

- a) *Violazioni in materia di informative ai consumatori*
 - (informazioni insufficienti sui commercianti, mancato rispetto della normativa sui prezzi, pubblicità occulta o comunicazione commerciale, anche da parte di *influencer*, misinformazione sulle caratteristiche dei beni e dei servizi, misinformazione sui diritti dei consumatori, ecc.);
- b) *Violazioni della protezione dei dati e della privacy*
 - (violazione dei dati biometrici, mancanza di base giuridica per il trattamento dei dati, violazione del diritto all'oblio, falsificazione dei dati, altre violazioni del GDPR, ecc.);
- c) *Incitazione all'odio e violazione della dignità umana*
 - (incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico; violazione della dignità umana; reato di diffamazione; minacce di violenza; negazionismo; apologia dei crimini contro l'umanità, ecc.);
- d) *Violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali*
 - (violazione in materia di *copyright*, diritti degli eventi sportivi, segreti commerciali, brevetti, marchi, indicazioni di origine geografica, contraffazione, irregolarità nei sistemi di etichettatura adottati in vari prodotti agroalimentari, mancata adozione di idonei sistemi di tracciabilità dei prodotti, ecc.);
- e) *Condizionamento sulle elezioni*
 - (violazione della normativa nazionale ed eurounitaria in materia di elezioni e propaganda elettorale, manipolazione delle informazioni e interferenze mirate a influenzare il risultato delle elezioni, ecc.);
- f) *Bullismo/intimidazione online*
 - (reato di *stalking*, molestie sessuali, condivisione non consensuale di immagini di terzi, anche mediante *deepfake*, ecc.);
- g) *Contenuti pornografici o sessualizzati* (esclusi le offese ai minori);

h) *Offese ai minori*

- (condivisione di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, mancata attuazione di restrizioni specifiche in base all'età per i minori, pornografia infantile, adescamento di minori, ecc.);

i) *Rischio per la sicurezza pubblica*

- (organizzazioni criminali, rischio di danno ambientale, rischio per la salute pubblica, contenuti terroristici, ecc.);

j) *Truffe e/o frodi*

- (*account* falsi, recensioni false, furto di identità, *phishing*, schemi piramidali, *hijacking* dell'*account*, ecc.);

k) *Istigazione all'autolesionismo*

- (contenuti che istigano a comportamenti autolesionistici, suicidio, disturbi alimentari, ecc.);

l) *Prodotti non sicuri e/o illegali*

- (offerta illegale di beni e servizi regolamentati, vendita di prodotti non conformi, ecc.);

m) *Reati contro gli animali*

- (reati contro gli animali, vendita illegale e/o traffico di fauna selvatica, ecc.);

n) *Atti di violenza o criminali*

- (atti di violenza, violenza di genere, sfruttamento di esseri umani, traffico di esseri umani, ecc.).

o) *Contenuti in violazione dei termini e contenuti della piattaforma*

- (mancata attuazione di restrizioni in base all'età, mancata conformità ai requisiti geografici e/o linguistici, offerta di beni e servizi non autorizzati, nudità, ecc.).

Il suddetto elenco è suscettibile di successivi aggiornamenti alla luce dell'esperienza applicativa, nonché dell'evoluzione normativa in materia.

Quesito n. 6

Si richiede di formulare eventuali osservazioni in merito all'elenco delle aree di competenza di designazione dei segnalatori attendibili di cui all'art. 22 par. 1 del Regolamento.